

AON

**S&P Italia - Formazione
pensionistica**

*Il sistema pensionistico
italiano alla luce delle ultime
revisioni: caratteristiche
attuali, prospettive ed
impatto individuale*

April 23rd 2024



Agenda


1. Descrizione dell'attuale sistema pensionistico italiano
2. Analisi dell'impatto sui dipendenti delle ultime riforme introdotte
3. I Fondi Pensione Contrattuali e Aperti
4. Ulteriori informazioni sui Fondi Pensione del secondo pilastro

1

Descrizione dell'attuale sistema pensionistico italiano

Le principali riforme del sistema pensionistico pubblico italiano

(1/2)



La **Riforma Amato del 1992** che ha principalmente provveduto a:

- rivedere l'età pensionabile
- incrementare gli anni di contribuzione richiesti per il diritto alle prestazioni
- modificare il calcolo della prestazione finale
- modificare la rivalutazione delle prestazioni in corso di erogazione
- collegare alcune prestazioni al reddito del nucleo familiare

La **Riforma Dini del 1995** che ha principalmente provveduto a:

- modificare il calcolo della prestazione finale

La **Riforma Prodi del 1997** che ha principalmente provveduto a:

- incrementare i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
- introdurre le cosiddette « finestre »

La **Riforma Maroni del 2004** che ha principalmente provveduto a:

- introdurre dal 2008 il cosiddetto «scalone» eliminando la possibilità di pensionamento flessibile
- prevedere il superbonus per i lavoratori che avessero deciso di ritardare il pensionamento

La **Riforma Prodi del 2007** che ha principalmente provveduto a:

- eliminare lo «scalone Maroni» con una serie di incrementi dei requisiti gradualmente

Le principali riforme del sistema pensionistico pubblico italiano

(2/2)



La **Riforma Sacconi del 2009** che ha principalmente provveduto a:

- incrementare l'età di pensionamento di vecchiaia per le donne del settore pubblico
- introdurre un incremento automatico dell'età di pensionamento collegato alla variazione della speranza di vita media
- incrementare il periodo intercorrente dalla maturazione del requisito all'erogazione della pensione (finestre)
- introdurre la revisione automatica dei coefficienti da adottare al pensionamento per la conversione ai fini dell'applicazione del metodo contributivo del montante teorico maturato nell'ambito dell'INPS

La **Riforma Sacconi - Tremonti del luglio 2011** che ha principalmente provveduto a:

- incrementare l'età di pensionamento delle donne del settore privato;
- bloccare transitoriamente il meccanismo di rivalutazione delle pensioni a seconda del loro importo;
- posticipare il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di un ulteriore mese per le pensioni di anzianità con 40 anni;
- ridurre la pensione al coniuge superstite con più di 20 anni di differenza con il dante causa ultrasettantenne;
- introdurre un contributo di solidarietà per i trattamenti pensionistici annui superiori a Euro 90.000 e corrisposti tra il 1° agosto 2011 e il 31 dicembre 2014.

La **Riforma Monti-Fornero del dicembre 2011** che ha principalmente provveduto a:

- introdurre dal 1° Gennaio 2012 il metodo di calcolo contributivo per tutti i lavoratori;
- aumentare i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ed anzianità;
- eliminare il limite dei 3 anni di contribuzione necessari per poter totalizzare i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni previdenziali;
- bloccare sostanzialmente la rivalutazione delle pensioni INPS in corso di erogazione;
- introdurre dal 1/1/2019 l'adeguamento biennale (e non più triennale) di tutti i requisiti anagrafici e contributivi collegati alla speranza di vita futura.

I metodi di calcolo della pensione INPS

Contributivo e Retributivo



Metodo Contributivo

1. Si **costituisce un conto corrente virtuale** per ciascun dipendente
2. Si **accreditano** sul conto corrente virtuale i **contributi versati** in ciascun anno a favore del dipendente (**33% della retribuzione annua lorda**)
3. Si **ricosce** ai contributi un rendimento annuo pari **all'incremento medio del P.I.L.**
4. Si **calcola la pensione finale** convertendo, sulla base di una serie di coefficienti stabiliti per Legge che dipendono dall'età del pensionamento, i contributi accreditati rivalutati



Metodo Retributivo

1. Si **determina**, sulla base delle retribuzioni percepite nel periodo precedente il pensionamento, **una retribuzione media finale (R.M.F.)**
2. Si **calcola la pensione moltiplicando** inizialmente **la R.M.F.** per un **rendimento annuo** che varia dal 2,0% allo 0,9% a seconda di R.M.F.
3. Si **determina la pensione finale moltiplicando il risultato** ottenuto al punto precedente per **l'anzianità INPS maturata**

Dal metodo retributivo al metodo contributivo

Il metodo Misto

Metodo Misto
Monti -
Fornero

Anzianità al 31/12/1995: almeno 18
anni



- Si applica il metodo di calcolo **retributivo fino al 31/12/2011**
- Si applica il metodo di calcolo **contributivo dal 1/1/2012 in poi.**

Metodo Misto
Dini

Anzianità al 31/12/1995: meno di
18 anni



- Si applica il metodo di calcolo **retributivo fino al 31/12/1995**
- Si applica il metodo di calcolo **contributivo dal 1/1/1996 in poi.**

Metodo
Contributivo

Iscritti per la prima volta dopo il
31/12/1995



- Si applica il metodo di calcolo **contributivo**
- Si applica il massimale di retribuzione pensionabile pari ad € 119,650

I sistemi di finanziamento

Ripartizione e capitalizzazione



Sistema a Ripartizione

- I lavoratori e le società versano i contributi
- I **contributi** vengono **utilizzati** per erogare le prestazioni ai pensionati
- La differenza fra contributi ricevuti e prestazioni erogate può generare uno **squilibrio finanziario**



Sistema a Capitalizzazione

- I lavoratori e le società versano i contributi
- I **contributi** vengono **accantonati ed investiti**. Al pensionamento il lavoratore riceverà una **prestazione in linea** con i **contributi versati e i rendimenti ottenuti**
- La **possibilità di generare uno squilibrio** finanziario è decisamente più **contenuta**

Il sistema pensionistico in Italia

Principali requisiti per il pensionamento Inps

(1/2)

67 anni

Vecchiaia

Lavoratori iscritti all'Inps per
la prima volta sino al 31
dicembre 1995

42 anni e 10 mesi

se uomini

41 anni e 10 mesi

se donne

Anticipato

Opzione
donna

Altri tipi

Lavoratori iscritti all'Inps per
la prima volta dal 1 gennaio
1996

64 anni

(20 anni di contributi)

Quota 103,
102 e 100



Il sistema pensionistico in Italia

(2/2)

Principali requisiti per il pensionamento Inps

	ANNI DI ETA'	ANNI DI CONTRIBUTI	FINESTRA DECORRENZA
LE ALTRE OPZIONI PRINCIPALI			
Quota 103 – settore privato	62	41	7 mesi
Opzione donna – dipendenti*	**61	35	12 mesi

Nota: (*) requisiti maturati entro il 2023; (**) 60 anni con 1 figlio, 59 anni con almeno 2 gli oppure se licenziate o dipendenti da aziende in crisi.

Il sistema pensionistico in Italia

Andamento atteso dei principali requisiti per il pensionamento di vecchiaia Inps

Anno	Donne	Uomini
2024	67 anni	67 anni
2030	67 anni e 1 mese	67 anni e 1 mese
2040	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2050	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi

Requisito contributivo minimo: 20 anni

Il sistema pensionistico in Italia

Andamento atteso dei principali requisiti per il pensionamento anticipato Inps

Anno	Donne	Uomini
2024	41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi
2030	41 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2040	42 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi
2050	43 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi

Requisito contributivo minimo: 20 anni

Le principali prestazioni garantite dall'INPS

Le principali prestazioni

Pensione di
Vecchiaia

Pensione
anticipata

Pensione di
invalidità
(ordinaria o
privilegiata)

Pensione di
inabilità
(ordinaria o
privilegiata)

Pensione per
decesso

Le principali prestazioni garantite dall'INPS

Invalidità ordinaria, inabilità ordinaria e per decesso

Pensione di
invalidità
ordinaria



Riduzione ad almeno 1/3 della capacità lavorativa e almeno 5 anni di contribuzione dei quali tre nel quinquennio antecedente l'invalidità

Pensione di
inabilità
ordinaria



Riduzione totale e permanente della capacità lavorativa e almeno 5 anni di contribuzione dei quali tre nel quinquennio antecedente l'inabilità

Pensione
per
decesso




Presenza di superstiti aventi diritto, almeno 15 anni di contribuzione oppure 5 dei quali tre nel quinquennio precedente il decesso

Metodo di calcolo: come per pensione di vecchiaia o anzianità INPS. Alla pensione per decesso viene applicata una riduzione che dipende dai superstiti effettivamente presenti (solo coniuge, coniuge e figli, figli, ecc.). A quella di inabilità viene riconosciuta un'anzianità proiettata al pensionamento di vecchiaia

Le principali prestazioni garantite dall'INPS


Invalidità e inabilità privilegiata

Pensione di
invalidità
privilegiata



Evento provocato da cause di servizio con almeno un contributo settimanale versato

Pensione di
inabilità
privilegiata



Come inabilità ordinaria, l'evento è però provocato da cause di servizio con almeno un contributo settimanale versato


Metodo di calcolo: come invalidità e inabilità ordinaria, con riconoscimento di una anzianità proiettata

2

Analisi dell'impatto sui dipendenti delle ultime riforme
introdotte

Le pensioni Inps

Pensionamento a 67 anni di età



Ultima retribuzione annua lorda

■ € 30.000

■ € 75.000

■ € 150.000


Carriera costante

Pensioni in percentuale della retribuzione annua lorda percepita nell'anno di servizio precedente il pensionamento

Prima iscrizione all'INPS all'età di 25 anni con una retribuzione annua lorda di Euro 15.000

Le pensioni Inps

Pensionamento a 70 anni di età



Ultima retribuzione annua lorda

■ € 30.000

■ € 75.000

■ € 150.000


Carriera costante

Pensioni in percentuale della retribuzione annua lorda percepita nell'anno di servizio precedente il pensionamento

Prima iscrizione all'INPS all'età di 25 anni con una retribuzione annua lorda di Euro 15.000

Le pensioni Inps

Pensionamento a 70 anni di età



Ultima retribuzione annua lorda ■ € 30.000 ■ € 75.000 ■ € 150.000


Carriera fortemente anticipata

Pensioni in percentuale della retribuzione annua lorda percepita nell'anno di servizio precedente il pensionamento

Prima iscrizione all'INPS all'età di 25 anni con una retribuzione annua lorda di Euro 15.000

Le pensioni Inps

Pensionamento a 70 anni di età



Ultima retribuzione annua lorda ■ € 30.000 ■ € 75.000 ■ € 150.000

**Carriera
fortemente
ritardata**

Pensioni in percentuale della retribuzione annua lorda percepita nell'anno di servizio precedente il pensionamento

Prima iscrizione all'INPS all'età di 25 anni con una retribuzione annua lorda di Euro 15.000

3

I Fondi Pensioni Contrattuali e Aperti

Le principali caratteristiche dei Fondi Pensione contrattuali

- Definiti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- Contribuzione definite
- Capitalizzazione individuale
- Adesione volontaria

La contribuzione al Fondo Pensione Contrattuale

(1/2)

Diverse fonti

Adesione con datore del lavoro



Contribuzione
carico azienda



Contribuzione
carico
lavoratore



Trattamento di
fine rapporto

La contribuzione al Fondo Pensione Contrattuale

(2/2)

Definizione

- La contribuzione al Fondo pensione contrattuale viene disciplinata sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di appartenenza il quale stabilisce ad esempio:
 - La retribuzione di riferimento su cui calcolare la contribuzione;
 - La percentuale di contribuzione a carico lavoratore ed a carico azienda da applicare alla retribuzione di riferimento;
 - L'eventuale livello massimo di retribuzione su cui calcolare la contribuzione;
 - L'eventuale importo minimo di contribuzione aziendale (talvolta per gli aderenti con una determinata anzianità)
- Si può aderire al fondo pensione con il solo conferimento del TFR

La contribuzione al Fondo Pensione Contrattuale

(1/2)

A seconda della Qualifica

Per i Non-Dirigenti

Fondo Pensione
Fon.Te.



Contribuzione
carico azienda



1,55% della
retribuzione
annua lorda utile
ai fini del calcolo
del TFR



Contribuzione
carico
lavoratore



0,55% della
retribuzione
annua lorda utile
ai fini del calcolo
del TFR



Trattamento di
fine rapporto



sulla base di
quanto stabilito
dal D.Lgs.
252/05

La contribuzione al Fondo Pensione Contrattuale

(2/2)

A seconda della Qualifica

Per i Dirigenti Fondo Pensione Mario Negri

Una parte del contributo annuale da parte del datore di lavoro è versata al Fondo – non alla posizione individuale di *Dirigente* – corrispondente al 2,43% della retribuzione annua convenzionale di € 59.225;



Contribuzione
carico azienda



Il contributo annuo è di € 9.056 per il datore di lavoro, corrispondente al 15,29% della retribuzione annua convenzionale di €59.225;



Contribuzione
carico
lavoratore



Il contributo annuo è di € 592 per il dipendente - corrispondente all'1,00% di € 59.225;



Trattamento di
fine rapporto



sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 252/05


I fondi pensione aperti

Le principali caratteristiche

- In alternativa ai Fondi contrattuali, i dipendenti hanno la possibilità di partecipare a un'altra categoria di Fondi Pensione di secondo pilastro, i Fondi Pensione aperti.
- Tali Fondi sono gestiti da Banche, Compagnie di Assicurazione o Società di Gestione di Risparmio.
- Rispetto ai Fondi Contrattuali, il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare un minimo al Fondo aperto in caso di partecipazione del dipendente.
- Tramite un accordo aziendale, il datore di lavoro può consentire il versamento di un contributo in uno o diversi Fondi aperti per il conto dei propri dipendenti.

Le principali riforme del sistema pensionistico privato italiano

Timeline



La Previdenza Complementare

Uno strumento di risparmio sempre più importante

- I Fondi di previdenza complementare rappresentano uno strumento di risparmio che consente ai dipendenti di ricevere una rendita addizionale a quella erogata dall'Inps
- Con la tendenza al decremento del tasso di sostituzione, la partecipazione a un fondo di previdenza complementare aiuta a colmare il *gap* per mantenere un certo tenore di vita dopo il pensionamento
- La contribuzione da parte del dipendente da luogo anche a una partecipazione del datore di lavoro (fondi contrattuali e fondi aperti con accordo aziendale)
- Può anche dare la possibilità di anticipare (fino a 5 anni) la data di pensionamento tramite il meccanismo della RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

L'accordo aziendale

Possibilità di risparmio supplementare

- La Società ha stabilito un accordo aziendale che prevede l'erogazione, per tutti i dipendenti in Italia che aderiscono, di un contributo mensile pari al 2,0% della Retribuzione di Riferimento in uno dei fondi aperti seguenti (a scelta del dipendente):
 - Fondo Seconda pensione (Amundi SGR)
 - Fondo Allianz Insieme
 - Fondo pensione aperto Giustiniano
- I dipendenti hanno anche la possibilità di contribuire allo stesso fondo tramite il pagamento di un contributo di un importo a libera scelta e/o di una quota del TFR maturando.

4

Ulteriori informazioni sui Fondi Pensione del secondo pilastro

Le prestazioni garantite dai Fondi Pensione contrattuali e aperti

- Pensionamento di anzianità o di vecchiaia
- Anticipazioni
- Riscatti

La quota della prestazione che l'iscritto può richiedere sotto forma di capitale al pensionamento

In qualsiasi caso può essere richiesto fino al 50% della posizione individuale maturata

In alcuni casi la prestazione può essere ricevuta interamente sotto forma di capitale:

- Se il partecipante è un cosiddetto “vecchio iscritto”
- Se la pensione equivalente al 70% della posizione individuale maturata è inferiore al 50% dell'assegno sociale (circa Euro 5.000)

Le prestazioni erogate dal fondo pensione

Le tipologie di prestazioni

Durante la fase di accumulo



Anticipazione

Al momento del pensionamento



Rendita



Capitale

Casi particolari:



Riscatto



Decesso



Trasferimento



Le prestazioni erogate dal fondo pensione

Durante la fase di accumulo




Anticipazione

- **75% della posizione in qualsiasi momento** per Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni proprie, del coniuge e dei figli
- **75% della posizione con almeno 8 anni di partecipazione** per Acquisto e ristrutturazione prima casa, propria e dei figli
- **30% della posizione con almeno 8 anni di partecipazione** per «ulteriori esigenze»



Riscatto

- **100% della posizione per invalidità permanente, premorienza, inoccupazione** per un periodo superiore ai 48 mesi
- **50% della posizione per Inoccupazione** per un periodo compreso tra i **12 e i 48 mesi** / procedure **mobilità, cassa integrazione**



Decesso

- **100% della posizione** sarà ereditata agli eredi o alle persone indicate



Trasferimento

- **100% della posizione** ad altra forma pensionistica complementare **per l'accesso ad una nuova attività lavorativa** trascorsi 2 anni di adesione

Le prestazioni erogate dal fondo pensione

Al momento del pensionamento



Rendita

- **Minimo del 50% fino ad un massimo del 100% della posizione maturata in rendita vitalizia, rivalutabile nel tempo** e corrisposta con **periodicità scelta** dall'aderente



Capitale

- **Massimo del 50% della posizione maturata in capitale** e trasformazione dell'importo rimanente in rendita.
- **100% della posizione maturata in forma di capitale** nel caso in cui si è iscritti ad un fondo pensione prima del 29 aprile 1993, se si ha un'iscrizione al fondo minore di 5 anni oppure se si ha la prestazione in rendita molto esigua.



Il regime fiscale dei contributi versati ad un fondo pensione dal 1 gennaio 2007

- Contributi versati complessivamente, sia dall'azienda che dal lavoratore, deducibili dal reddito del contribuente entro il limite di Euro 5.164,57


La tassazione dei contributi versati in aggiunta ai limiti fiscali previsti e dei rendimenti ottenuti dal fondo pensione

- Tutte le somme versate dal lavoratore e dall'azienda e non dedotte vanno comunicate al fondo pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione
- La loro restituzione sotto forma di capitale o di rendita non va tassata
- Il risultato della gestione del fondo è tassato in via definitiva nella misura del 20%


La fiscalità delle prestazioni previdenziali

La tassazione

Tassazione delle prestazioni erogate sotto forma di **capitale**:




Tassazione delle prestazioni sotto forma di **rendita vitalizia**:




La fiscalità delle prestazioni previdenziali

La tassazione

Tassazione dell'**anticipazioni**:



Tassazione dei **riscatti**:



Il T.F.R. non trasferito ad un fondo pensione

Requisiti


Cessazione
del servizio
per qualsiasi
causa

Requisiti:

- nessun requisito richiesto

Entità della prestazione:

- capitale equivalente agli accantonamenti annui riconosciuti per ciascun anno di servizio (pari a circa il 6,9% della retribuzione) rivalutati del 75% dell'incremento annuo del costo della vita più l'1,5%



Anticipazione

Requisiti:

- necessità di sostenere una serie di spese specifiche (acquisto prima casa, spese sanitarie, ecc.) con almeno otto anni di servizio

Entità della prestazione:

- al massimo pari al 70% della prestazione maturata

I vantaggi dei fondi pensione e del T.F.R.

I principali vantaggi

Vantaggi fondi pensione	Vantaggi T.F.R.
Tassazione più favorevole	Erogazione per intero sotto forma di capitale
Redditività nel lungo termine presumibilmente più elevata	Rivalutazione fissa stabilita per Legge

Come incrementare la propria copertura previdenziale

Le principali soluzioni

- Risparmiare, risparmiare, risparmiare in aggiunta alla pensione Inps
- Continuare a svolgere attività lavorativa dopo il pensionamento
- Prendere in considerazione di chiedere il riscatto per i periodi consentiti

Il riscatto dei periodi consentiti

I principali vantaggi e svantaggi

Aspetti positivi	Aspetti negativi
<p data-bbox="504 554 1261 731">Si incrementa la copertura pensionistica nonché il numero di anni di contribuzione</p> <p data-bbox="463 771 1261 882">Si beneficia della deduzione fiscale prevista sui contributi versati</p>	<p data-bbox="1375 554 2127 731">Si rischia che la prestazione sia soggetta a future ulteriori riforme pensionistiche</p>